



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE ABRUZZO
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ABRUZZO
Ufficio Logistico – Sezione Commissariato
Via Raffaele Paolucci, 4 - 67100 L'Aquila - Tel. 08623496014 – PEC: aq0520000p@pec.gdf.it



CAPITOLATO TECNICO

**ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE.
DISPOSIZIONI TECNICHE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI
DEI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE DELLO
STABILIMENTO BALNEARE “LIDO DEL FINANZIERE”,
PRESSO LA BASE LOGISTICA DELLA GUARDIA DI FINANZA
SITA IN VIA ALDO MORO S.N.C., MONTESILVANO (PE).**

PERIODO: DALLA STIPULA DEL CONTRATTO AL 30.09.2026

**Codice ATECO principale: 93.29.20 (Gestione di stabilimenti balneari)
VALORE DELLA CONCESSIONE PRESUNTO: € 50.000,00 (I.V.A. esclusa)**

INDICE

1. PREMESSA, OGGETTO DEL SERVIZIO	3
2. DURATA DELLA CONCESSIONE	5
3. LICENZE ED AUTORIZZAZIONI.....	6
4. SOPRALLUOGO.....	7
5. MODALITA' DI AMMISSIONE OSPITI E CAPACITÀ RICETTIVA.....	7
6. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	8
7. IL PERSONALE.....	10
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	11
9. INDICAZIONI SULLE TARIFFE	12
10. NORME REGOLATRICI	13
11. TERMINI E MODALITÀ DELLA CONCESSIONE	14
12. ONERI E OBBLIGHI VARI.....	14
13. SUBAPPALTO	18
14. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	19
15. OSSERVAZIONI DELL'UTENZA.....	20
16. OPERAZIONI DI PULIZIA E RIASSETTO DELLA SPIAGGIA	20
17. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	21
18. LOCALI.....	21
19. CONTROLLI, CONTESTAZIONI E PENALITÀ.....	22
20. RISOLUZIONE E RECESSO.....	25
21. DEPOSITO CAUZIONALE – “GARANZIA DEFINITIVA”	26
22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	27
23. CONTROVERSIE.....	28

1. PREMESSA, OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 36/2023, ad imprese in possesso dei necessari requisiti, della gestione dell'organismo di protezione sociale: **stabilimento balneare "Lido del Finziere"**, sito in Via Aldo Moro s.n.c. (altezza Via Isonzo), **Montesilvano** (PE).

Il lungomare di Montesilvano, nel tratto interessato dalla Concessione della Guardia di Finanza (**concessione demaniale marittima n. 308/2018 – ID 2018Q016813**, posta tra le concessioni attualmente occupate dai lidi "Luna Rossa" e "Bagni Bruno"), è costeggiato dalla pineta di Santa Filomena impiantata nella prima metà del '900 quale barriera frangivento a protezione delle colture agrarie. Attualmente questa parte di territorio appare fortemente antropizzato e il grande polmone verde sembra ora proteggere maggiormente l'ambiente marino che quello cittadino. Il lungomare appare strutturato in una sequenza di percorsi pedonali, ciclabili e carrabili inseriti nel verde, con ampie visuali sul mare. L'arenile, a sua volta, risulta servito da piccoli stabilimenti balneari che offrono servizi ai turisti rendendo la spiaggia e i luoghi adiacenti un grande spazio pubblico frequentato tutto l'anno.

L'autorizzazione alla realizzazione della struttura di protezione sociale in oggetto è il Provvedimento Unico Conclusivo rilasciato in data 09.07.2020 (prot. 36238) dal Settore Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune di Montesilvano (PE).

La stazione appaltante (Amministrazione / S.A.) metterà a disposizione della ditta aggiudicataria (concessionario / gestore / affidatario), per lo svolgimento dell'attività di gestione balneare, **l'arenile demaniale sprovvisto di ogni attrezzatura e beni strumentali, per complessivi mq. 4.360** assegnato all'Amministrazione in data 03.07.2018 dalla Capitaneria di Porto di Pescara.

L'area oggetto di affidamento comprende:

- Arenile con fronte mare di m 66,40 attualmente idoneo all'installazione di circa nr. 78 postazioni spiaggia (ombrellone + 2 lettini),
- Nr. 4 docce esterne;
- nr. 8 cabine;
- nr. 2 bagni autonomi (di cui alla UNI EN 16194:2023) la cui gestione sarà onere dell'impresa aggiudicataria.

Durante il periodo di concessione, non saranno richiesti oneri concernenti il consumo di elettricità e di acqua.

Si evidenzia che sarà onere dell'impresa aggiudicataria provvedere alle forniture, anche a nolo, di attrezzature, arredi e dotazioni ai fini della regolare esecuzione dei servizi da erogare. Tutto il materiale, compresi i kit ombrellone / lettini / sdraio, dovrà essere caratterizzato da idonea qualità, piena efficienza e sicurezza, rispetto della normativa vigente e sobrietà.

I servizi oggetto di concessione comprendono la gestione di tutte le attività balneari del lido:

- servizio di noleggio sdraio, lettini, ombrelloni e loro sistemazione sulla spiaggia;
- servizio assistenza bagnanti e servizi accessori di spiaggia;
- servizio accoglienza ospiti e controllo agli ingressi;
- servizio di pulizia e smaltimento rifiuti;
- eventuali servizi aggiuntivi e complementari a quelli sopra indicati (giochi per adulti e bambini, intrattenimenti, attività varie, ecc.).

I suddetti servizi, in conformità alle Ordinanze emanate dalle Autorità competenti nei settori in parola, dovranno essere eseguiti esclusivamente nelle aree autorizzate dall'Amministrazione/Concedente ed in pieno rispetto della normativa vigente.

L'affidamento in gestione a privati dell'area demaniale *“Lido del Finziere”* **non comporta alcuna richiesta di canone demaniale né canone di locazione**. Il Concessionario verrà remunerato esclusivamente dall'utenza secondo le tariffe offerte, basata su valori medi annuali rilevati in relazione a “lidi del Finziere” dislocati in altre regioni, con le dovute ponderazioni. In particolare:

Località	Rif. atto	Mq. arenile	Fatturato annuo spiaggia
Senigallia (AN)	Atto aut. 60 12.02.2026	n.d.	n.d.
Tirrenia (PI)	CIG 9773157849	2.400	66.120
Mortelle (ME)	CIG B6310B52EE	3.695	n.d.
Quartu S.E. (CA)	Capitolato tecnico 2026	1.920	n.d.
Sabaudia (LT)	CIG B745037DC0,	660	48.000
Capoportiere (LT)	CIG B5FFCBE325	1.360	62.000
Cesenatico (FC)	CIG B057B76DD2	n.d.	n.d.
Policoro (MT)	Capitolato tecnico 2026	(1.200)	n.d.

Per l'affidamento in oggetto, il valore stimato della concessione é di **€ 50.000,00 (euro cinquantamila iva esclusa)** che è stato individuato considerando:

- i valori medi del fatturato lordo annuale rilevati in relazione a “lidi del Finziere” dislocati in altre regioni, con le dovute ponderazioni;
- che è un servizio di nuova istituzione;
- la dimensione dell'arenile (che consentirebbe l'installazione di circa 78 ombrelloni);
- l'attuale indisponibilità di infrastrutture (in fase di ultimazione);
- l'attuale assenza di aree sportive o aree giochi bambini;
- l'attuale assenza di un servizio bar o di ristorazione;
- i listini dei servizi posti a base d'asta;
- la conseguente ipotesi di impiego di personale (basato su valori CCLN Turismo – Pubblici esercizi);

- l'assenza delle attrezzature, suppellettili, accessori e materiali vari indispensabili per l'avvio del servizio (es. ombrelloni, sdraio, lettini, sedie, tavoli, arredi vari, etc.);
- che l'avvio del servizio non avrà decorrenza prima del 01.07.2026.

Trattasi di una **stima meramente aleatoria**, non vincolante per l'Amministrazione.

I costi del personale di cui all'art. 41 D.Lgs 36/2023 sono stimati in **€ 15.000 circa**, considerando un probabile impiego minimo di **n. 3 operatori**, come specificato al punto 7. Resta inteso che l'effettivo costo della manodopera a carico del Concessionario potrà variare in relazione alla concreta forma giuridica e organizzativa adottata dall'aggiudicatario.

Non si procede alla redazione del DUVRI in quanto l'attività (stabilimento balneare) viene affidata completamente in gestione a terzi. Ciò anche in considerazione di quanto stabilito dalla circolare del Comando Generale n. 73596/164 datata 11.03.2019 (recante disposizioni per la gestione degli Organismi di protezione sociale del Corpo della Guardia di Finanza),

Gli oneri fiscali – imposte e tasse – inerenti all'attività oggetto della relativa convenzione e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione della stessa, sono a carico del Concessionario.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto sarà efficace dalla data di sottoscrizione e **fino al 30.09.2026**.

La data **presunta** di attivazione del servizio (**non vincolante per l'Amministrazione**) è il 01.07.2026, subordinato al completamento dei lavori senza diritti di indennizzo per ritardi.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii., la durata del contratto di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192.

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni durante l'orario e per il periodo di apertura. In tale periodo temporale, l'apertura dovrà essere continuativa e senza interruzioni.

In caso di rilevata scarsa affluenza, a partire dal 14 settembre 2026 il Concessionario potrà far richiesta di cessazione anticipata del servizio, senza penalità, previa autorizzazione formale dell'Amministrazione.

In presenza di disdetta tacita o esplicita da parte del Concessionario ovvero abbandono del servizio, l'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà unilaterale di estendere la validità della concessione per il tempo strettamente necessario al fine di individuare un nuovo Concessionario.

In caso di diniego da parte del Concessionario, si procederà all'esecuzione in danno del servizio, ex art. 2931 del Codice Civile.

Se tale disdetta tacita o esplicita ovvero abbandono del servizio dovesse avvenire senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione, oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà al Concessionario inadempiente l'eventuale maggior spesa derivante

dall'assegnazione dei servizi ad altri operatori economici e ciò fino alla scadenza naturale del contratto oltre all'incameramento del deposito cauzionale.

3. LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Il Gestore dovrà essere in possesso delle licenze necessarie per l'espletamento del servizio in argomento, ove richiesto dalla vigente normativa, tra cui quelle sanitarie eventualmente previste.

L'impresa appaltatrice dovrà in ogni caso soddisfare obbligatoriamente il possesso di tutti i seguenti requisiti:

a. oggettivi degli operatori economici:

- iscrizione per attività inerenti al presente servizio nel Registro delle Imprese, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui al D. Lgs. 36/2023;

b. capacità economica e finanziaria:

- **solidità economica**, consistente nel possesso di un fatturato globale annuo (riferito al triennio 2023, 2024 e 2025) non inferiore a € 70.000 I.V.A. esclusa (settantamila/00) ai sensi del D. Lgs. 36/2023, adottando una tabella per la presentazione della domanda di partecipazione come da seguente modello:

ANNO	IMPORTO FATTURATO GLOBALE
2023	
2024	
2025	

- **capacità tecnica e organizzativa**: consistente nell'aver eseguito nell'ultimo triennio (2023 - 2025) attività d'impresa nel medesimo settore (gestione lido) o per servizi analoghi relativi al presente affidamento eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici/Privati non inferiore a € 30.000 I.V.A. esclusa (trentamila/00) anche adottando una tabella per la presentazione della domanda di partecipazione da parte dei concorrenti come da seguente modello:

ANNO	OGGETTO AFFIDAMENTO	COMMITTENTE
2023		
2024		
2025		

Questo requisito trova fondamento nella necessità di affidare il servizio in oggetto a un operatore economico che sia in possesso di pregressa esperienza,

organizzazione aziendale, affidabilità e risorse umane tali da garantire la piena qualità ed efficienza di un servizio con finalità di pubblico interesse e destinato ad essere fruito da un'ampia platea di utenti.

Si fa presente che, ove il concorrente avesse iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria attestando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto, rapportandolo al periodo di attività (fatturato richiesto /3) X anni di attività.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti a pena di esclusione, fatto salvo il disposto del D. Lgs. n. 36/2023.

4. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta, a pena di esclusione, l'effettuazione di un preventivo **sopralluogo obbligatorio** da parte di personale qualificato delle imprese concorrenti, dotato di regolare e valida delega scritta, per la valutazione dei luoghi oggetto del bando di gara che sarà pubblicato, secondo tempi e modalità che saranno indicate nel bando stesso. Tale sopralluogo avverrà in contraddittorio con personale dell'Ufficio Comando del Comando Provinciale Pescara, come da fac simile in gara.

5. MODALITA' DI AMMISSIONE OSPITI E CAPACITÀ RICETTIVA

L'ammissione del personale dovrà avvenire sulla base della normativa vigente in materia, Circolare n. 73596/164 datata 11.03.2019 contenente le disposizioni per la gestione degli organismi di protezione sociale del Corpo della Guardia di Finanza, nonché di ogni altra direttiva emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Enti Previdenziali, Assistenziali e Protezione Sociale.

In particolare, sono ammessi a fruire degli interventi di protezione sociale in argomento:

- a. prioritariamente gli appartenenti alla Guardia di Finanza (in servizio e in congedo) e i componenti dei rispettivi nuclei familiari, compreso il convivente more uxorio, non coniugato, del militare del Corpo;
- b. i coniugi superstiti che non abbiano contratto nuove nozze e gli orfani. Questi ultimi saranno ammessi anche raggiunta la maggiore età, ma esclusivamente qualora siano conviventi e inseriti nel nucleo familiare originario oppure risultino ancora a carico del genitore superstite;
- c. compatibilmente con la ricettività delle strutture, tutte le Autorità nazionali o locali che ne facciano richiesta ovvero le persone munite di particolari titoli di benemeranza, espressivi della propria attività a favore dell'impegno civile o professionale di interesse per la Guardia di Finanza.

Ferma restando l'esigenza di assicurare, in via prioritaria, la fruizione dei servizi di protezione sociale alle categorie appena citate, nell'intento di valorizzare al massimo le finalità aggregative poste a fondamento della costituzione dei predetti Organismi e di

ottimizzare il servizio, sarà possibile consentire l'accesso, in via residuale, secondo il seguente ordine di priorità, anche:

- ai familiari non conviventi del personale del Corpo - in servizio e in congedo - purché unitamente ad un avente diritto o da questi accreditati e in possesso di requisiti di comprovata onorabilità;
- al personale delle Forze Armate e ai componenti dei rispettivi nuclei familiari;
- al personale delle Forze di Polizia e ai componenti dei rispettivi nuclei familiari;
- ad altre categorie di soggetti appartenenti agli Enti della Pubblica Amministrazione.

All'inizio della stagione balneare sarà consegnato al gestore, a cura della S.A., apposito “**registro dei fruitori**”, ove saranno annotati i nominativi dei fruitori del servizio di balneazione. Gli ospiti devono essere tassativamente accompagnati dal militare ospitante. Restano fermi i limiti di 2 adulti massimo (+ bambini) per ogni ombrellone.

L'Amministrazione rimane esclusa da ogni e qualsiasi forma di garanzia a favore dell'aggiudicataria in ordine al numero di utenti finali, fruitori dei servizi di cui al presente capitolato.

6. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – SERVIZIO SPIAGGIA

Il servizio di balneazione e salvataggio sarà erogato **nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 20:00**, compatibilmente con le prescrizioni emanate con Ordinanze della Capitaneria di Porto.

Durante i periodi di balneazione sarà assicurato un servizio di salvamento mediante assistenti ai bagnanti qualificati e in possesso del brevetto riconosciuto dalle organizzazioni nazionali di salvamento o F.I.N., in corso di validità.

Il *Concessionario* dovrà provvedere, ad ogni inizio di stagione, all'approntamento della spiaggia, con idonee modalità e garantirà sempre la necessaria manutenzione per la piena e regolare fruizione dell'arenile.

La dotazione di attrezzature e complementi balneari, che si ribadisce essere a cura del concessionario, dovrà essere proporzionata agli spazi esistenti e rispettare la normativa vigente anche in termini di distanza minima tra le file di ombrelloni e tra gli ombrelloni stessi. L'Amministrazione non sarà responsabile per qualsiasi eventuale irregolarità del *Concessionario* in relazione alle suddette disposizioni.

La fruizione dei servizi di spiaggia può avvenire giornalmente o con abbonamento (di tipo settimanale o mensile dal 1° all'ultimo giorno di ogni mese). **La “postazione” comprende un ombrellone con 2 complementi balneari** (lettino/sdraio a scelta). **Va in ogni caso garantito l'utilizzo gratuito dei seguenti servizi:**

- cabina per cambiarsi;
- servizi igienici;
- docce.

Le tipologie di **tariffe del listino** sono articolate come segue:

- ingresso giornaliero: postazione al giorno per la 1^a fila;
- ingresso giornaliero: postazione al giorno per la 2^a - 3^a fila;
- ingresso giornaliero: postazione al giorno dalla 4^a fila;
- abbonamento settimanale: postazione per la 1^a fila;
- abbonamento settimanale: postazione per la 2^a - 3^a fila;
- abbonamento settimanale: postazione dalla 4^a fila;

Ogni postazione (c.d. “unità d’ombra”) è destinata all'uso esclusivo del richiedente, indipendentemente dal numero di occupanti (singolo o nucleo familiare/gruppo di max. 4 persone).

In aggiunta, sarà valutata la possibilità di **noleggiare le cabine**, con un prezzo che il *Concessionario* proporrà e che, tenendo conto della congruità e concorrenzialità rispetto ai prezzi praticati per analoghi rodotti da esercizi limitrofi e delle finalità dello stabiimento, andrà autorizzata da questo Ente. **Andranno in ogni caso lasciate libere nr. 2 cabine da destinare al gratuito utilizzo dei fruitori del servizio spiaggia come spogliatoio per il tempo strettamente necessario a cambiarsi.**

Con riferimento ai servizi di spiaggia, si evidenzia che i posti-ombrellone ed il noleggio delle cabine sono distribuiti con tariffe differenziate per ciascuno di esso, e ciascun posto-ombrellone o cabina **può essere occupata da un massimo di 4 (quattro) persone, il cui ingresso è ricompreso nella tariffa**, non tenendo conto dei bambini sotto i 2 (due) anni.

Il prezzario (I.V.A. inclusa) verrà riportato su apposito manifesto da esporre in un luogo tale da poter essere ben visibile agli utenti della struttura.

La gestione delle domande di ammissione in **abbonamento** è effettuata con le modalità che saranno indicate in apposito **Regolamento del Lido**, che sarà elaborato a cura del Comando Regionale Abruzzo.

Le domande di accesso giornaliero saranno invece gestite in loco dal *Concessionario* previa verifica dei requisiti degli interessati. Con riferimento a questi ultimi, entro la prima settimana del mese, il *Concessionario* farà pervenire all’Amministrazione un prospetto riepilogativo degli accessi del mese precedente.

Il *Concessionario* potrà proporre l'erogazione di eventuali ulteriori servizi in spiaggia, anche a pagamento (ad esempio: giochi e tornei per adulti e bambini, corsi, intrattenimenti, servizio di mini club, pedalò, ecc.) previa presentazione di una proposta economica che verrà opportunamente valutata, ed in caso autorizzata da questo Ente, Il relativo prezzario verrà riportato su apposito manifesto da esporre nella struttura in un luogo e posizione tale da poter essere ben visibile agli utenti. Gli eventuali sarvizi aggiuntivi andranno sempre e comunque eseguiti nel pieno rispetto delle normative vigenti nello specifico settore.

7. IL PERSONALE

a. Personale in organico

Al fine di garantire la piena regolarità, costanza, funzionamento ed efficienza della struttura, viene stabilito l'impiego delle seguenti **3 unità di personale**:

- n. 1 addetto a funzioni direttive / rappresentante del gestore / accoglienza;
- n. 1 addetto al servizio spiaggia;
- n. 1 addetto al servizio di vigilanza a mare e salvamento, munito di valido brevetto.

Tutto il personale dovrà essere in possesso delle autorizzazioni abilitanti allo svolgimento dei servizi di competenza, ai sensi della normativa in vigore.

Tali autorizzazioni/abilitazioni/qualifiche dovranno essere esibite al Rappresentante dell'Amministrazione, prima dell'avvio della stagione balneare.

In particolare, l'addetto al servizio di vigilanza a mare e salvamento a nuoto dovrà essere munito di valido brevetto rilasciato da Ente riconosciuto e dovrà svolgere le proprie mansioni nell'orario previsto dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Pescara;

Tutto il personale dovrà essere cortese, avere discrezione ed essere predisposto alle pubbliche relazioni con gli ospiti, che devono manifestarsi dall'accoglienza al congedo.

Le ore normali di lavoro nell'attività presso lo stabilimento balneare dovranno trovare rappresentazione nelle ore fissate nel contratto di lavoro e dovranno rispettare i minimi tabellari e le condizioni sottoscritte nei Contratti Collettivi Nazionali di categoria.

Il gestore deve garantire la propria reperibilità durante tutto il periodo contrattuale, compreso il periodo di chiusura dello stabilimento, rendendosi disponibile per eventuali sopralluoghi e/o lavori da svolgere.

b. Adempimenti per il personale e relative norme.

Il gestore, nell'espletare il servizio, deve impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e speciali, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, secondo qualità e livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, per le prestazioni che tale personale verrà chiamato a svolgere.

Il gestore si impegna nel contempo a sostituire, a richiesta o su propria iniziativa, i lavoratori dipendenti che diano motivo di lamentele o che siano resi colpevoli di gravi comportamenti, negligenze ed inadempienze nello svolgimento del servizio preposto.

In ogni caso, la S.A. si riserva la facoltà di chiedere, anche durante l'esecuzione, la sostituzione del personale ritenuto non idoneo, o non gradito, a suo insindacabile

giudizio. In tal caso, il gestore provvede alla sostituzione richiesta, entro 8 (otto) giorni con altro personale in possesso dei corrispondenti e prescritti requisiti professionali, senza che ciò possa costituire maggiore onere.

Se per cause di forza maggiore il servizio non potrà essere effettuato da parte del predetto personale, dovrà comunque esserne assicurata l'esecuzione.

Nello svolgimento del servizio, il personale deve tenere un comportamento irreprensibile, decoroso e sempre formalmente corretto, non recare molestia agli ospiti dello stabilimento balneare o intralcio alle attività che si svolgono all'interno della struttura.

Il gestore dovrà, comunque, assicurare la presenza di un numero adeguato di addetti, in modo da garantire il buon funzionamento del servizio nel rispetto del presente capitolato e, con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione balneare, dovrà far pervenire alla S.A. l'elenco nominativo del personale che intende impiegare, nonché segnalare tempestivamente le successive variazioni, con specificazione dei dati anagrafici, delle posizioni INPS, delle qualifiche e delle mansioni, oltre ad eventuali indicazioni del settore di utilizzo e dei relativi orari di servizio e riposi settimanali.

Le stesse informazioni devono essere fornite per il personale di "riserva". Per eventuali sostituzioni o variazioni d'orario, affinché la S.A. possa concedere il relativo benessere.

Il gestore, inoltre, si impegna:

- all'osservanza ed all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- all'osservanza, a proprie spese, di ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, sicurezza, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- al rispetto dei minimi salariali e di quanto previsto dai CCNL di categoria in vigore, anche se il suddetto personale non fosse formalmente iscritto alle organizzazioni sindacali interessate;
- a consegnare copia del Libro Unico del Lavoro alla S.A..

La S.A. si riserva, comunque, la facoltà di richiedere, a spese del gestore, di sottoporre i propri addetti ad accertamenti sanitari per motivate necessità o per patologie incompatibili con il servizio.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato, nell'ambito della procedura negoziata attraverso sistema informatico E-procurement in modalità "A.S.P." (Application Service Provider) e previa manifestazione di interesse, secondo il criterio di cui all'art. 108, comma 3, del Decreto Legislativo 36/2023 ("***criterio del minor prezzo***"), al concorrente che avrà indicato il maggior ribasso percentuale nella dichiarazione di offerta economica, **da applicarsi al "LISTINO SERVIZIO SPIAGGIA"** che segue:

“LISTINO SERVIZIO SPIAGGIA”

Abbonamento SETTIMANALE (1 ombrellone + 2 lettini)				
SERVIZIO		Prezzo base di gara	% sconto	Prezzo offerto
Bassa stagione (1 sett. – 30 sett.)	1 [^] fila	€ 90,00	_____	
	2 [^] - 3 [^] fila	€ 80,00		
	dalla 4 [^] fila	€ 70,00		
Alta stagione (1 lug. – 31 ago.)	1 [^] fila	€ 115,00		
	2 [^] - 3 [^] fila	€ 100,00		
	dalla 4 [^] fila	€ 90,00		
Accesso giornaliero (Postazione = 1 ombrellone + 2 lettini)				
Periodo	Posizione	Prezzo base di gara	% sconto	Prezzo offerto
Bassa stagione (1 sett. – 30 sett.)	1 [^] fila	€ 15,00	_____	
	2 [^] - 3 [^] fila	€ 13,00		
	dalla 4 [^] fila	€ 11,00		
Alta stagione (1 lug. – 31 ago.)	1 [^] fila	€ 19,00		
	2 [^] - 3 [^] fila	€ 17,00		
	dalla 4 [^] fila	€ 15,00		

L’Operatore dovrà quindi indicare a Sistema una percentuale UNICA di sconto (uguale per abbonamento settimanale e accesso giornaliero), da applicarsi sui valori a base d’asta (Iva esclusa) sopra indicati.

Si precisa che il listino finale dei prodotti riporterà i prezzi ottenuti dal ribasso percentuale che, una volta applicata l’IVA, saranno oggetto di arrotondamenti, per eccesso o per difetto, al più vicino multiplo di 10 centesimi di euro. (A titolo puramente esemplificativo le cifre verranno arrotondate nel modo seguente: da 10,40 a 10,44 diventa 10,40; da 10,45 a 10,49 diventa 10,50 e così via.)

In base alle esigenze dell’utenza, successivamente alla stipula del contratto potranno essere proposti ulteriori formule di abbonamento (plurigiornaliero o mensile) o accesso (mezza giornata) con prezzi coerenti con quelli oggetto di aggiudicazione e comunque previa autorizzazione dell’Amministrazione.

L’offerta non costituisce alcun vincolo per l’Amministrazione.

In caso di offerte identiche si procederà a richiedere un’offerta migliorativa ai concorrenti pari merito. In caso di ulteriore parità delle offerte presentate si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924), nel rispetto delle funzioni del sistema di e-procurement ove funzionanti.

9. INDICAZIONI SULLE TARIFFE

Il *Concessionario* si impegna ad effettuare le prestazioni dei servizi con finalità di protezione sociale di cui ai precedenti punti agli ospiti del Lido in base al Listino Prezzi (I.V.A. inclusa) scaturente dall’approvazione della S.A..

A fronte del pagamento da parte dell'utenza, il *Concessionario* rilascerà regolare documento fiscale, secondo le norme vigenti, ove saranno analiticamente descritte le voci dei servizi di cui si è usufruito, con il relativo prezzo.

Questa Amministrazione non è responsabile dei mancati pagamenti dovuti dagli utenti al *Concessionario*. Pertanto, qualora quest'ultimo dovesse pretendere il ristoro di servizi erogati e non pagati, dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente all'utente.

I prezzi potranno essere suscettibili di revisione/adeguamento solo all'inizio del secondo anno della concessione. In merito si applica l'art. 60 del Codice.

10. NORME REGOLATRICI

Fermo restando e ribadendo l'obbligo di piena osservanza della normativa vigente in relazione ad ogni aspetto pertinente all'esecuzione del servizio in oggetto, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto che si andrà a stipulare, contribuiscono a disciplinare l'affidamento del servizio di cui alla presente:

- a. il R.D. 18.11.1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827;
- b. D.M. n. 215 datato 25.02.1998 del Ministero delle Finanze, Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attività connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della L. 23 dicembre 1993, n. 559;
- c. Regolamento di Amministrazione del Corpo (D.M. 188 del 17.10.2025);
- d. D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- e. il D.M. n. 181 del 24 ottobre 2014, Regolamento recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (di seguito C.G.O.);
- f. dalla Circolare n. 83596/2016 del 14 marzo 2016, del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto la verifica dell'esecuzione contrattuale e di conformità delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici;
- g. Circolare n. 73596 datata 11.03.2019 del Comando Generale – Direzione Enti Previdenziali, Assistenziali e Protezione Sociale, recante le disposizioni per la gestione degli Organismi di Protezione Sociale del Corpo della Guardia di Finanza;
- h. Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza- Direzione di Amministrazione n. 11435 del 16/01/2023 inerente "Le fasi delle procedure di approvvigionamento negli acquisti sotto soglia comunitaria.";
- i. D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici", relativi allegati e successive modifiche o integrazioni;
- j. Regolamento dello stabilimento balneare "Lido del Finanziere" di Montesilvano (PE).

Dovrà inoltre essere assicurata pieno rispetto dell'**Ordinanza Balneare 2026** della Regione Abruzzo, emessa dal Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio

Pianificazione Territoriale e Paesaggio - Ufficio Demanio Marittimo e quelle di competenza per le stagioni successive.

11. TERMINI E MODALITÀ DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda le stagioni balneari, dalla stipula del contratto di concessione al 30.09.2026.

a. Tempistica

Durante la stagione balneare i servizi dovranno essere assicurati quotidianamente.

b. Oggetto della concessione

Vds paragrafo 1.

c. Scioglimento del rapporto contrattuale

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile:

- di non proseguire nel rapporto contrattuale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- di individuare un nuovo Affidatario a seguito della stipula del contratto di concessione, ove il Concessionario receda senza giustificato motivo e/o giusta causa (per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni) ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e l'incameramento del deposito cauzionale;

Nel caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario si applica l'art.1453 c.c..

Qualora l'Affidatario non assicuri qualche singolo servizio l'Amministrazione potrà provvedere in proprio, addebitandone l'onere al Concessionario inadempiente, salva l'applicazione di eventuali penali o, nei casi più gravi, della risoluzione della concessione.

La concessione decade di diritto, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dello Stabilimento presso cui l'organismo è costituito, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare, funzionale o, più in generale, di pubblico interesse.

Il contratto si intenderà aleatorio per volontà delle parti dal momento della stipula, con rinuncia esplicita all'applicazione degli artt.1467 e 1664 del codice civile.

12. ONERI E OBBLIGHI VARI

Le prestazioni, di cui al presente Capitolato Tecnico, sono poste a totale carico del Concessionario, che vi provvederà con propria organizzazione, personale e mezzi e con

esclusiva responsabilità e rischio contrattuale. L'Amministrazione potrà implementare la dotazione di materiale, qualora vengano assentite apposite risorse finanziarie a tal fine.

Sono a carico del Concessionario le seguenti spese:

a. per quanto attiene il servizio nei locali dati in concessione:

- Allestimento dell'area ombreggiante;
- attrezzature, apparecchiature, dotazioni, suppellettili e strumenti di lavoro obbligatori per legge o comunque necessari al corretto espletamento del servizio (compatibili agli standard del servizio e adeguati all'uso ed al decoro degli ambienti);;
- riassetto, pulizia e igienizzazione delle cose e dei luoghi;
- servizi di derattizzazione e di disinfestazione;
- formazione e aggiornamento del personale e per il corredo necessario;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nelle vicinanze della struttura;
- raccolta e smaltimento, a norma di legge, di eventuali rifiuti speciali;
- idoneo servizio di salvataggio bagnanti;
- manutenzione ordinaria, anche per il mantenimento del decoro generale.

b. per quanto attiene agli oneri fiscali ed altri oneri di legge:

- imposte fiscali, governative, comunali ed altre, derivanti dall'affidamento;
- registratore fiscale per assicurare il servizio offerto, con servizio di pagamento POS regolarmente attivo;
- le spese comunque derivanti dal rispetto di tutte le normative vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene dei luoghi di lavoro e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per l'incolumità del personale impiegato nell'espletamento dei servizi. Il Concessionario potrà essere chiamato periodicamente a dimostrare l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri riguardanti il personale;
- tutte le spese relative alla stipula del contratto in oggetto.

Per quanto attiene il **canone annuale** per l'occupazione dei locali ed aree ad uso governativo si specifica che il contratto di cui al presente Capitolato, che sarà stipulato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha ad oggetto lo svolgimento di servizi connessi alla balneazione, rimanendo il Corpo titolare dell'uso dell'area demaniale. Alla luce di ciò, il terzo affidatario del servizio, che soggiace alle rigorose condizioni sopracitate, agisce come un esecutore di determinati servizi connessi alla balneazione. Considerando:

- che l'area demaniale marittima su cui insiste lo stabilimento è stata formalmente **consegnata** al Corpo dalla Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Pescara

(consegna 308/2018 – ID Concessione 2018Q016813), ex artt. 34 del Codice della Navigazione e 36 del Regolamento Cod. Nav.;

- che il Corpo, con lo stabilimento balneare in esame, perseguirà finalità di pubblico interesse senza scopo di lucro e svolgerà attività esclusivamente a uso del personale del Corpo e dei rispettivi familiari, come da disposizioni in materia di Organismi di Protezione Sociale;
- la temporaneità dell'assegnazione;

il presente appalto di concessione della gestione del “Lido del Finziere” non comporta il sostenimento di un canone demaniale a carico del Concessionario, fatte salve eventuali future diverse disposizioni dell’Autorità.

Il *Concessionario* dovrà impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto inerenti la protezione sul lavoro e la tutela dei lavoratori a praticare verso i lavoratori dipendenti le condizioni normative previste dalla vigente legislazione nonché parametri retributivi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria ed a dimostrare l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri riguardanti il personale dipendente (stipendi, contributi previdenziali, assistenziali, etc.).

Il contratto collettivo applicabile è il “Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo” per la Categoria “Turismo minori Confesercenti”, in vigore dal 05/06/2024, codice H05Y.

Il *Concessionario* è obbligato al rispetto delle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Nello svolgimento del servizio, il *Concessionario* si obbliga, in proprio, ad adempiere alle prescrizioni di corretta prassi igienica nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004, del D.Lgs. 193/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Sono a carico del *Concessionario* le spese per il rilascio/rinnovo delle licenze di autorizzazione amministrativa e delle autorizzazioni sanitarie nonché il pagamento delle relative tasse.

Il *Concessionario*, nell'espletare il servizio, deve impiegare personale alle proprie dirette dipendenze, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e speciali.

Nello svolgimento del servizio, il personale è tenuto ad indossare una uniforme, nonché tenere un comportamento irreprensibile, decoroso e sempre formalmente corretto.

Il *Concessionario* si impegna nel contempo a sostituire, a richiesta o su propria iniziativa, i lavoratori dipendenti che diano motivo di lamentele o che si siano resi colpevoli di gravi comportamenti, negligenze ed inadempienze nello svolgimento del servizio preposto.

In ogni caso questa Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, anche durante l'esecuzione, la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o, non gradito, a suo insindacabile giudizio.

In tal caso, il *Concessionario* provvede alla sostituzione richiesta, entro 8 (otto) giorni con altro personale in possesso dei corrispondenti e prescritti requisiti professionali, senza che ciò possa costituire maggior onere.

Se per ragioni di sciopero o altra causa di forza maggiore il servizio non potrà essere effettuato da parte del predetto personale, dovrà comunque esserne assicurata l'esecuzione.

Il *Concessionario*, inoltre, dovrà:

- assicurare la costante presenza di un numero adeguato di addetti, in modo da garantire il buon funzionamento del servizio nel rispetto del presente capitolato. In particolare, nei periodi festivi, prefestivi e di alta affluenza, il personale dovrà in ogni caso risultare direttamente proporzionale alle contingenti esigenze. La presenza dell'Assistente ai bagnanti è sempre obbligatoria;
- comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale che si intende impiegare, con specificazione dei dati anagrafici, delle qualifiche e delle mansioni, oltre che eventuale indicazione del settore di utilizzo e dei relativi orari di servizio. Le stesse informazioni devono essere fornite per il personale "di riserva", per eventuali sostituzioni o variazioni d'orario.

Si ribadisce inoltre che l'impresa è tenuta all'osservanza, a proprie spese e responsabilità:

- di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- all'osservanza di ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro, e prevenzione degli infortuni;
- dei minimi salariali e di quanto previsto dai CCNL di categoria in vigore, anche se il suddetto personale non fosse formalmente iscritto alle organizzazioni sindacali interessate.

Il *Concessionario* è responsabile, nei confronti sia della Amministrazione sia dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

Il *Concessionario* avrà l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm..

In caso di infortuni, il *Concessionario* si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

Sono, pertanto, a carico del *Concessionario* gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività. A tal proposito, provvederà all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

Il *Concessionario*, prima dell'inizio dei servizi, è tenuto a nominare un **Responsabile dei Servizi** con adeguate capacità organizzative e professionali a cui affidare la direzione complessiva dei servizi, in modo continuativo e a tempo pieno, con obbligo di presenza giornaliera dal lunedì alla domenica, festivi compresi.

Il Responsabile dei Servizi ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in

merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Il Responsabile dei Servizi avrà la delega a rappresentare ad ogni effetto il *Concessionario* e sarà il referente nei confronti dell'Amministrazione.

Il Responsabile dei Servizi deve garantire un rapporto costante con l'Amministrazione per agevolare il controllo dell'andamento dei servizi.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienze formulate al Responsabile dei Servizi si intendono come presentate direttamente al *Concessionario*. In caso di assenza o impedimento del Responsabile dei Servizi, il *Concessionario* deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione con un altro soggetto di pari professionalità, dandone immediata comunicazione scritta all'Amministrazione.

All'atto della stipula della convenzione, il gestore dovrà fornire la seguente copertura assicurativa:

- a. **polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT)** comprendente anche gli atti vandalici, gli eventi atmosferici e i rischi igienico-sanitari, con un massimale assolutamente congruo alla criticità del rischio. I massimali della polizza non dovranno essere inferiori a: € 1.500.000 per sinistro con sottolimito di € 1.500.000 per persona; la polizza dovrà prevedere nel novero dei terzi esplicitamente gli appartenenti alla Guardia di Finanza.

13. SUBAPPALTO

Sono vietati, sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio senza specifica autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Questa statuizione è motivata dalle esigenze di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di trasformazione sociale, cessione d'azienda o analoghe ipotesi, l'Amministrazione potrà valutare la prosecuzione del rapporto con il "successore" dell'affidatario, purché abbia i requisiti previsti dal presente disciplinare di gara.

14. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Lo stato della struttura e dei luoghi sarà verificata il giorno della “consegna” alla presenza del Rappresentante Legale o tramite altro soggetto di cui l’impresa comunicherà gli estremi identificativi e unitamente al personale dell’Ente.

Successivamente a tale data tutti i lavori di ordinaria manutenzione saranno a carico del Concessionario.

La manutenzione straordinaria, invece, rimane a carico dell’Ente.

Il Concessionario ha facoltà, a tale specifico riguardo, di far eseguire operazioni integrative, avendole prima concordate con l’Amministrazione; non potrà comunque avviare autonomamente lavori straordinari che modifichino la struttura dei locali.

Diverse destinazioni d'uso di locali, ulteriori migliorie o apporti dovranno essere concordati preventivamente con questa Amministrazione.

Sarà quindi onere del Gestore provvedere, ad esempio, alle seguenti manutenzioni (che dovranno essere eseguite a regola d’arte e nel pieno rispetto della normativa vigente, oltre che per lo specifico settore interessato, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, fiscale e sanitaria):

a. Immobili

- Tinteggiatura e piccoli ripristini dei locali interni e aree esterne;
- Manutenzione cabine per garantire il corretto mantenimento e funzionamento;
- Verniciatura strutture lignee e metalliche (interne ed esterne);
- Manutenzione infissi e vetrate;
- Manutenzione e pulizia delle aree verdi;
- Esecuzione periodica di derattizzazione, deragnatura, disinfestazione e sanificazione (locali interni ed aree esterne);
- Fornitura e posa in opera di ogni materiale, componente, minuteria, uso di attrezzature ed ogni altro accessorio e/o maestranza utili a consentire il perfetto funzionamento e manutenzione della struttura balneare.

b. Impianto Elettrico

- Manutenzione ordinaria impianto elettrico interno ed esterno;
- Manutenzione illuminazione esterna su pali o murature/strutture esistenti;
- Fornitura e sostituzione, durante la gestione, dei corpi illuminanti esausti o altra componentistica guasta;
- Montaggio integrativo di eventuali plafoniere, prese, interruttori, ventilatori, fari, faretti e quant’altro ritenuto necessario dal Gestore per il migliore funzionamento e fruibilità dello stabilimento;
- Fornitura e posa in opera di ogni materiale, componente, minuteria, uso di attrezzature ed ogni altro accessorio e/o maestranza utili a consentire il perfetto funzionamento dell’impianto.

c. Impianto Idrico e Fognario

- Manutenzione impianto idrico/sanitario (adduzione acqua e di scarico);
- Manutenzione autoclave, pulizia e sanificazione recipienti idrici;
- Manutenzione impianto fognario e operazioni di spurgo;
- Fornitura e sostituzione, durante la gestione, di accessori guasti e/o deteriorati (rubinetterie, sifoni, accessori bagno, tavolette wc, etc.);
- Fornitura e posa in opera di ogni materiale, componente, minuteria, uso di attrezzature ed ogni altro accessorio e/o maestranza utili a consentire il perfetto funzionamento dell'impianto.

15. OSSERVAZIONI DELL'UTENZA

L'aggiudicataria riconosce agli utenti la facoltà di inviare all'Amministrazione (tramite e-mail all'indirizzo che sarà indicato nel Regolamento del Lido), segnalazioni legate ad eventuali lamentele e/o osservazioni sui vari servizi oggetto della presente concessione. L'esistenza di tale diritto sarà reso noto mediante apposito avviso affisso in luogo e posizione chiaramente visibile all'utenza.

Il DEC/Rappresentante per l'Amministrazione gestisce le citate segnalazioni:

- prendendo contatti con il Concessionario al fine di rimuovere eventuali criticità;
- informando il gestore dell'Organismo di Protezione Sociale per le iniziative di competenza;
- comunicando quanto d'interesse del R.U.P. ai fini dell'eventuale applicazione di penali.

16. OPERAZIONI DI PULIZIA E RIASSETTO DELLA SPIAGGIA

Prima dell'apertura stagionale dello Stabilimento dovrà essere effettuata una pulizia preventiva mediante operazione di cernita della sabbia e disinfestazione dell'arenile con asporto a discarica del materiale di risulta, con oneri esclusivamente a carico del Concessionario.

I materiali di consumo concernente i servizi igienici e quant'altro necessario all'espletamento del servizio sono a carico del Concessionario.

Per il funzionamento dello Stabilimento, il Concessionario dovrà porre in essere le seguenti prestazioni:

- pulizia della sabbia, compresa la fascia di battigia antistante, rimuovendo ed asportando anche le eventuali alghe e rifiuti di ogni genere, smaltendoli nel rispetto della normativa vigente;
- pulizia dell'ingresso e delle guide per la discesa alla battigia;
- pulizia servizi igienici e docce con prodotti igienizzanti/disinfettanti;
- eliminazione spazzatura da cestini e contenitori all'occorrenza;
- eliminazione di carte, bottiglie, lattine ed altro all'interno della struttura, all'occorrenza;

- riordino e pulizia di tutte le attrezzature sull'arenile (ombrelloni, lettini, sdraio) nonché gli arredi dell'area ombreggiante, al termine della giornata;
- pulizia delle cabine e spogliatoio;
- ripristino materiale di consumo servizi igienici.

17. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il *Concessionario* è custode dei locali e delle aree a Lui assegnati e di tutto quanto in essi è contenuto, anche se di proprietà dell'Amministrazione.

Risponde, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, di ogni infortunio o danno che, per fatto colpevole proprio e del personale addetto, possa derivare all'Amministrazione ed a terzi in esecuzione del servizio prestato, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa risarcitoria.

Lo stesso si obbliga ad assumere ogni responsabilità in caso d'infortunio o danni arrecati alla S.A. in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Lo stesso dovrà, nello specifico, provvedere alla riparazione o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati di proprietà del Corpo senza indugio, o comunque nei termini imposti in una eventuale apposita missiva dell'Amministrazione, all'uopo informata.

Qualora non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella predetta lettera di notifica, l'Amministrazione provvederà addebitandogli un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorato del 30% a titolo di penale: tale importo sarà trattenuto dal deposito cauzionale, salvo maggiori spese che dovranno essere rimborsate.

L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra l'Impresa ed i fornitori per la gestione dei servizi in argomento. Le fatture per l'acquisto dei generi e per ogni altra spesa eseguita dalla impresa dovranno essere ad essa intestate ed indirizzate.

È, infine, sempre responsabile sia verso la S.A., sia verso terzi, della qualità del servizio fornito.

18. LOCALI

La consegna dei locali e delle eventuali attrezzature intestati all'Amministrazione e messi a disposizione del Concessionario saranno oggetto di verbale all'inizio del servizio, redatto per attestare la loro qualità, quantità e stato d'uso.

Il documento sarà sottoscritto:

- per l'Amministrazione, dal Gestore della Sala Convegno ovvero da altro militare nominato dal Comandante dell'Ente Amministrativo su indicazione del Rappresentante per l'Amministrazione;

- per l'Impresa, dal Rappresentante Legale o da un suo delegato menzionato in apposito atto scritto.

Analogo verbale verrà redatto al termine della concessione.

Con particolare riferimento ai locali, Il *Concessionario* potrà apportarvi modifiche (in questa ipotesi, sempre in piena osservanza della normativa vigente) solo su preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Eventuali adeguamenti o migliorie resteranno acquisite dall'Amministrazione senza che il *Concessionario* abbia diritto a compenso e fermo restando il diritto per l'Amministrazione di chiedere la rimessa in pristino (salvo diversa esplicita pattuizione).

Alla scadenza della concessione, l'*Affidatario* che avrà svolto i servizi dovrà:

- rilasciare i locali e le aree affidati in concessione nello stato originario in cui furono consegnati. Eventuali danni di particolare entità eccedenti la normale usura dei beni immobili per l'uso cui sono destinati saranno addebitati al *Concessionario*;
- restituire, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 1809 e seguenti del codice civile, tutti gli eventuali materiali ricevuti in comodato nelle condizioni normalmente coerenti con il regolare uso che ne sia stato fatto;
- ritirare, entro cinque giorni dal rilascio dei locali, tutti i materiali non di proprietà dell'Ente. In mancanza di ciò, si procederà, senza ulteriore diffida o messa in mora, a disporre il deposito di detti materiali presso idonei magazzini di terzi, o, presumendoli abbandonati, si procederà alternativamente allo smaltimento secondo modalità idonee; in entrambi i casi l'eventuale costo sarà addebitato all'impresa inadempiente;
- in caso di necessità ad accedere nello stabilimento, i termini e le modalità andranno concordati con l'Amministrazione;

Si ribadisce, da ultimo, il divieto di destinare i locali, beni ed attrezzature ad usi diversi da quelli per cui sono stati concessi.

19. CONTROLLI, CONTESTAZIONI E PENALITÀ

La S.A. ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso propri rappresentanti, le verifiche ed i controlli necessari ad assicurare la corretta esecuzione del servizio.

Fermo restando l'eventuale interessamento dell'A.G. per ipotesi di condotte riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti, si stabilisce che in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, la S.A. contesta formalmente i predetti inadempimenti al gestore con le modalità di cui agli artt. 52, 53, comma 2, lett. a), e 54 del D.M. 181/2014. Qualora nell'esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali da parte del gestore ovvero difformità delle vigenti disposizioni di legge in materia, salvo il caso di colpa grave dell'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali come di seguito specificate.

La S.A. può procedere a diffidare il gestore affinché adempia all'esecuzione regolare e corretta del servizio, assegnando un termine non inferiore a giorni 10 per presentare le proprie giustificazioni.

Trascorso detto periodo, o in caso di giustificazioni ritenute non soddisfacenti, la S.A., in ragione della gravità dell'inadempimento può:

- risolvere il contratto;
- provvedere all'esecuzione del contratto o della parte di esso non eseguita, affidando a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le prestazioni non eseguite, ovvero rivolgersi ai successivi classificati che hanno presentato offerta valida;
- consentire l'ulteriore esecuzione del contratto, applicando le penalità previste dall'art. 53 del D.M. 181/2014, se l'inadempimento è tale da non determinare il venire meno dell'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il gestore sarà sempre tenuto, nei confronti della S.A., al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- grave violazione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte dell'aggiudicatario, di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire un'adeguata efficienza dei servizi.

Le prestazioni comunque ritenute anomale formeranno oggetto di contestazione per iscritto e verificate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice e determineranno eventualmente l'applicazione delle seguenti penalità:

- per ogni giorno di mancata erogazione del servizio, anche se imputabile all'impossibilità di erogare il servizio a causa di sciopero del personale, il gestore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- per un ritardo superiore a sessanta minuti rispetto agli orari convenuti per la distribuzione dei pasti al banco self-service, il gestore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
- nei casi in cui, a seguito dei controlli ed analisi microbiologiche eseguite dall'Ente o da altri Organismi d'ispezione riconosciuti per legge, venga riscontrata una carica microbica non rispondente a quanto previsto dai limiti indicati per legge il Gestore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni violazione riscontrata, salve le conseguenze di carattere penale previste dalla vigente legislazione in caso di intossicazione alimentare;
- per ogni mancata attuazione delle operazioni di pulizia, e riassetto della spiaggia, alle quali si fa espresso rinvio, il gestore sarà tenuto a corrispondere una penale di € 200,00 (duecento/00);
- per ogni mancato rispetto delle norme sul personale, € 50,00 (euro cinquanta/00);

- per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli ospiti o comunque non consono all'ambiente nel quale svolge il servizio € 50,00 (cinquanta/00);
- per mancata e/o errata manutenzione e/o non diligente utilizzo delle strutture ed ambienti concessi in uso al gestore, l'Ente, previa diffida scritta ad adempiere entro venti giorni, provvederà all'attività necessaria per la manutenzione addebitando al gestore un importo pari alla spesa sostenuta, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
- per ogni altra violazione alle norme della convenzione e per i casi previsti dall'art. 54 del "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza" (D.M. 24 ottobre 2014, n. 181), nonché del presente Capitolato Tecnico e non espressamente sopra menzionata, si applicheranno a carico del gestore penalità estensibili da € 50,00 (cinquanta/00) a € 3.000,00 (tremila/00) secondo la gravità dei casi;
- per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione eseguita male o in modo incompleto, si applicherà a carico del gestore una penalità pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno in cui è stata commessa la violazione stessa.

Gli importi suddetti si riferiscono alla prima violazione contestata, per le successive violazioni (indipendentemente dalla natura delle stesse) gli importi stessi saranno maggiorati di 1/5 per ogni contestazione fino al raddoppio delle somme indicate.

Le penali vengono applicate dal Comandante dell'Ente amministrativo su segnalazione dell'inadempimento fatta dal Rappresentante dell'Amministrazione, ovvero dalle apposite Commissioni di controllo, previo regolare iter di contestazione al Gestore.

Al gestore è riconosciuta la facoltà di presentare le proprie deduzioni all'Amministrazione (normalmente a mezzo raccomandata "a mano" o mediante Posta Elettronica Certificata o per posta con A.R.) nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora dette deduzioni siano ritenute motivatamente "non accoglibili" dall'Amministrazione, saranno applicate al Gestore le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Qualora non fosse rimosso l'inconveniente che ha cagionato la penalità, sarà inviata una lettera di diffida e se anche in questo caso non venisse rimosso, l'Amministrazione procederà a incamerare la cauzione per inadempienza contrattuale.

In caso di inadempimento del Gestore, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente C.T. addebitando al Gestore i relativi costi sostenuti.

In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, la S.A. ha la facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (in modo che riterrà più opportuno e con addebito delle spese al gestore) di quei lavori o prestazioni necessari per il regolare andamento del servizio.

Saranno comunicate le modalità di versamento delle penalità addebitate al gestore. Il mancato rispetto del termine comporterà l'immediato incameramento della polizza fideiussoria definitiva.

In alternativa la S.A. si riserva la facoltà di cumulare le penalità da trattenere sulla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata.

È inoltre facoltà della S.A., qualora nell'arco di una stagione vengano accertate e contestate almeno tre inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali ovvero in presenza di gravi violazioni del presente C.T., di risolvere la convenzione ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del C.C. a tutto danno e rischio dell'Assuntore con riserva di risarcimento dei danni derivanti e incameramento della polizza fideiussoria definitiva. Il gestore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto alla S.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni, anche adendo le competenti vie legali.

La S.A. resta a disposizione per fornire copia delle fonti normative interne citate nel presente Capitolato (Circolari del Corpo), ove il partecipante ne faccia richiesta.

Il gestore si impegna inoltre ad informare la S.A. di eventuali controlli ricevuti da Reparti del Corpo o da altri Enti nell'esercizio delle funzioni di cui al presente capitolato, per le opportune valutazioni di competenza.

20. RISOLUZIONE E RECESSO

a. Recesso per motivi di pubblico interesse (ex art. 123 D.Lgs. 36/2023)

La S.A. ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento per motivi di pubblico interesse, previo preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi via P.E.C. In tal caso, al gestore spetta esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite fino alla data di cessazione, oltre al rimborso delle spese documentate e non recuperabili, nei limiti previsti dalla legge. È esclusa ogni altra pretesa risarcitoria o indennizzo per mancato guadagno.

b. Risoluzione per colpa (ex art. 122 D.Lgs. 36/2023 e art. 1456 C.C.)

La S.A. ha diritto di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., mediante semplice comunicazione via P.E.C. e senza necessità di messa in mora, nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2 del D.Lgs 36/2023 e al verificarsi di una delle seguenti gravi inadempienze:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
- mancato avvio del servizio entro il termine prefissato;
- comminazione di tre diffide derivanti da inadempimenti gravi non adeguatamente giustificati;

- applicazione di almeno 5 penali nel corso della stagione;
- violazione delle norme sul personale (assunzioni, contributi INPS/INAIL, D.Lgs. 81/2008) o mancata applicazione dei CCNL di settore (H05Y);
- interruzione ingiustificata del servizio, non dipendente da forza maggiore;
- accertato subappalto o cessione non autorizzata, apertura di procedure di liquidazione giudiziale o altre procedure della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019);
- revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'attività di spiaggia/bar;
- mancata copertura assicurativa (scadenza o mancato rinnovo della polizza RCT/RCO);
- violazione del Codice Deontologico GdF (Ed. 2025), del PTPCT 2025-2027 o della clausola di riservatezza;
- inottemperanza al divieto di "Pantouflage" (Art. 53, c. 16-ter D.Lgs. 165/2001).

c. Effetti della risoluzione ed esecuzione in danno

L'enumerazione delle cause di risoluzione non è esaustiva e si richiama, per quanto non espresso, il D.M. 181/2014 e il Codice Civile. In caso di risoluzione:

- il gestore decade immediatamente dalla gestione e non potrà avanzare pretese di sorta, conservando solo il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte certificate dal D.E.C.;
- l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- la S.A. ha facoltà di affidare a terzi le attività in danno del gestore inadempiente, mediante scorrimento della graduatoria o procedura d'urgenza, addebitandogli le maggiori spese sostenute.

d. Comunicazioni e imprevisti

Il gestore è tenuto a comunicare via P.E.C. ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, entro il termine di 3 giorni precedenti al loro verificarsi, ovvero entro 24 ore in caso di eventi imprevedibili.

21. DEPOSITO CAUZIONALE – “GARANZIA DEFINITIVA”

a. Costituzione e Importo

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme pagate in più, il gestore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, costituirà prima della firma del contratto una “garanzia definitiva” pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale. In caso di ribassi d'asta superiori al 10%, la garanzia è aumentata secondo i criteri previsti dal comma 2 del citato articolo. L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dalla legge.

b. Modalità e Requisiti tecnici

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione (versamento in numerario o titoli) o fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 comma 3. Il documento dovrà:

- essere custodito in originale presso la S.A.;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della S.A.;
- avere la sottoscrizione del garante autenticata;
- essere irrevocabile e incondizionata.

c. Reintegro e svincolo

Qualora la garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o escussioni parziali, il gestore dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni. In caso di inottemperanza, la S.A. procederà al recupero sui crediti del gestore o dichiarerà la risoluzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, fino a un massimo dell'80% dell'importo iniziale. Lo svincolo residuo avverrà dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa vigente — con specifico riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati e conservati esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per la successiva esecuzione del rapporto contrattuale. Il trattamento avverrà mediante supporto cartaceo e informatico nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge.

La Ditta aggiudicataria è nominata Responsabile del Trattamento (ove applicabile) ed è tenuta al rigoroso rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali di terzi di cui venga a conoscenza nell'espletamento del servizio, in conformità a quanto previsto dal citato GDPR.

È fatto divieto al gestore (che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare) di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione.

Il gestore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare e

osservato dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei all'impresa stessa a qualunque titolo coinvolti nell'ambito dell'affidamento.

23. CONTROVERSIE

Per le controversie insorte tra l'Amministrazione e l'Affidatario sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Pescara.

f.to digitalmente

IL CAPO UFFICIO LOGISTICO in S.V.
(Magg. Marco Persi)

per approvazione

f.to digitalmente

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Antonio Elia)